

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 90/2009****del 3 luglio 2009****che modifica il protocollo 30 dell'accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 30 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2008 del 6 giugno 2008 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi dovrebbe essere basato sulla decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) <sup>(2)</sup>.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2009,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al protocollo 30 dell'accordo è aggiunto l'articolo seguente:

*«Articolo 4***Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)**

1. Dal 1° gennaio 2009 gli Stati EFTA partecipano alle azioni e ai programmi comunitari di cui al paragrafo 4.
2. Gli obiettivi 1, 2 e 3 e le corrispondenti azioni dei programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
3. A partire dal 1° gennaio 2009, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 04 e 29 01 04 04 (Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi) del bilancio comunitario.
4. Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:

— **32008 D 1297**: decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).»

<sup>(1)</sup> GU L 257 del 25.9.2008, pag. 41.

<sup>(2)</sup> GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

*Per il Comitato misto SEE*

*La presidente*

Oda Helen SLETNES

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.